

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 1 DI 19

**POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO E PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”**

Società :

Esprinet Spa, V-Valley Srl, Esprinet Ibérica, Vinzeo Technologies, V-Valley Advanced Solutions España, Esprinet Portugal, Dacom Spa

Sede :

Tutte le sedi

Sottosistema

D.Lgs. 231/01, Codice Penal, L. 179/2017, Regolamento 2016/679, Codice penale portoghese

Nome file :

DIS01001 Policy per la prevenzione di frodi e violazioni al Codice Etico e per la gestione delle segnalazioni in materia di “Whistleblowing”

Responsabilità per Il documento:

Rev.	Data	Nota di Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/03/16	Prima emissione	P.Aglianò	G.Monina	A.Cattani
			CRO	RIA	AD
01	15/10/18	Aggiornamento Whistleblowing	P.Aglianò	G.Monina	A.Cattani
			CRO	RIA	AD
02	29/06/21	Aggiornamento	P.Aglianò	G.Monina	A.Cattani
			CRO	RIA	AD
03	16/03/22	Estensione a V-Valley Advanced Solutions España	P.Aglianò	G.Monina	A.Cattani
			CRO	RIA	AD
04	08/06/22	Estensione a Dacom Spa	P.Aglianò	G.Monina	A.Cattani
			CRO	RIA	AD

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 2 DI 19

INDICE

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. DESTINATARI	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. AZIONI COSTITUENTI UNA FRODE	6
5. RIFERIMENTI	7
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	8
6.1. AMMINISTRATORI DELEGATI.....	8
6.2. CHIEF RISK OFFICER	8
6.3. COMITATO CONTROLLO E RISCHI	8
6.4. INTERNAL AUDIT	8
6.5. RISORSE UMANE.....	9
6.6. UFFICIO LEGALE	9
6.7. RESPONSABILI DI FUNZIONE.....	9
7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	10
8. CANALI DI SEGNALAZIONE E TUTELA DEI SEGNALANTI.....	10
8.1. WHISTLEBLOWING.....	10
8.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	11
8.3. PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE.....	11
8.4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	12
8.5. ARCHIVIAZIONE.....	12
8.6. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DERIVATI DALLA GESTIONE DEI RECLAMI	13
9. ALTRI SISTEMI DI RILEVAZIONE	14
9.1. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
9.2. ORDINARIA ATTIVITÀ DI <i>AUDIT</i>	14
9.3. RECLAMI DI CLIENTI.....	15
10. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	15
10.1. SEGNALAZIONI NON AMMESSE.....	15
11. CONTROLLI AMMESSI E CONTROLLI VIETATI.....	16
11.1. CONTROLLI INDIRETTI SUGLI STRUMENTI DI LAVORO E VIDEOSORVEGLIANZA.....	16
11.2. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO VIETATE	16
11.3. CONTROLLI DIRETTI.....	16
12. POLITICHE DI SICUREZZA INFORMATICA	17
13. MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI DOCUMENTAZIONE DELLE INTERVISTE	17
14. MODALITÀ E CRITERI PER LA TRACCIABILITÀ, L'ARCHIVIAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	18
15. GESTIONE DEI RAPPORTI EVENTUALI CON POLIZIA E AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	18
16. SISTEMA SANZIONATORIO	18
17. ARCHIVIAZIONE.....	19

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 3 DI 19

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente *policy* riassume i principi dettati dalla Società allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e illegittimi e comunque contrari al Codice Etico, al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, alle leggi ed ai Regolamenti, da parte di tutti i dipendenti del Gruppo Esprinet (d'ora in avanti semplicemente Gruppo Esprinet).

La rigorosa applicazione di tali principi non può prescindere dalla sentita partecipazione di tutti e a tutti i livelli nel presupposto che il controllo interno possa avere efficacia solo attraverso il contributo di tutte le funzioni aziendali, di tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che delle funzioni di controllo e di supporto.

Il suo contenuto si ispira alle principali *best practices* internazionali in materia di controllo interno, primo tra tutti, il sistema CoSo-ERM.

La presente procedura controlla il comportamento dei destinatari, come di seguito definiti, al fine di prevenire la commissione di uno o più reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e dai Codici Penali e di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, questa procedura ha lo scopo di:

- identificare i compiti e le responsabilità della direzione/dei dipartimenti/unità organizzative coinvolti;
- regolare e identificare la tracciabilità dei controlli effettuati;
- minimizzare il rischio di commettere reati ai sensi del D. Lgs. 231/01 e dei vari Codici Penali citati;
- garantire il rispetto della normativa vigente e del sistema di procedure aziendali;
- rispettare il principio della privacy by default e by design previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 17 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
- garantire il rispetto del principio di riservatezza, integrità, disponibilità e tracciabilità delle informazioni.

2. DESTINATARI

La presente *policy* si applica a tutti i dipendenti e collaboratori¹ del Gruppo Esprinet e per quel che attiene la parte relativa alle segnalazioni in materia di *Whistleblowing* a tutti i Destinatari del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

Sarà cura e dovere di ogni responsabile di funzioni divulgarne i principi anche tra fornitori, consulenti e collaboratori occasionali.

¹ Si intendono per collaboratori, i dipendenti di fornitori, i collaboratori a progetto, gli agenti e chiunque stabilmente operi con il Gruppo Esprinet Italia.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 4 DI 19

3. TERMINI E DEFINIZIONI

ABUSO	Qualunque condotta che produca o che sia potenzialmente atta a produrre un danno all'azienda, con altrui vantaggio o profitto diretto o indiretto, caratterizzata dall'uso distorto della fiducia accordata e dall'elusione di norme aziendali.
COSO ERM	Il COSO ERM è definito come un processo posto in essere dal Vertice aziendale, finalizzato ad identificare quei fattori potenziali che possono esercitare un'influenza rilevante sull'organizzazione, a gestire il rischio entro i livelli “appetiti” dall'organizzazione e a fornire ragionevole garanzia riguardo il conseguimento degli obiettivi aziendali.
FATTORE DI RISCHIO	Elemento che può determinare un innalzamento della probabilità di diffusione di comportamenti fraudolenti ed infedeli che agisce su una delle componenti del triangolo della frode.
FRAUD RISK ASSESSMENT	È la valutazione dei rischi di frode che permette non solo di determinare «cosa» potrebbe causare una frode ed il suo impatto sulla società, ma di capire l'efficacia delle misure
FRODE	Qualunque evento derivante da una condotta umana, caratterizzata dalla <i>fraudolenza</i> , ossia da una falsa rappresentazione della realtà, ovvero dall'uso distorto della fiducia accordata o dall'elusione di norme aziendali che cagioni o che sia potenzialmente atto a cagionare un danno all'azienda, finalizzato al conseguimento di un vantaggio o profitto diretto o indiretto per l'autore o per altri
FRODE ESTERNA	Frode ai danni delle società del gruppo Esprinet, commessa da soggetti esterni all'organizzazione (clienti, fornitori, terzi)
FRODE INTERNA	Frode ai danni delle società del gruppo Esprinet, commessa da soggetti interni all'organizzazione (dipendenti)
FRODE MISTA	Frode ai danni di un'azienda, commessa grazie alla complicità tra soggetti esterni ed interni ad Esprinet (es. accordo tra Ufficio Acquisti e fornitori)
ILLECITO AZIENDALE	Qualunque evento di natura umana (condotta ed elemento soggettivo) che cagioni o che sia potenzialmente atto a cagionare un danno all'azienda
ILLECITI (rilevanti anche ai fini delle segnalazioni Whistleblowing)	Si intende la commissione – o possibile commissione – di un reato per cui è applicabile la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01 per l'Italia, il Codice Penale Spagnolo (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), il Codice penale portoghese (Decreto-Lei n.º 48/95). Tali reati sono elencati nel medesimo D.Lgs. 231/01 e nei distinti Codici Penali.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 5 DI 19

IRREGOLARITA'	Sono considerate tali le violazioni delle procedure e delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle società del Gruppo Esprinet.
INDICATORE DI RISCHIO	Elemento la cui variazione è sintomatica di un innalzamento del livello di rischio (es. aumento delle operazioni «fuori procedura»)
INDICATORI DI ANOMALIA	Segnale di una potenziale frode che richiede approfondimento. (es. rimborsi spese anomali, consumi anomali di carburante etc.....)
KPI ANTIFRODE	Indicatore di <i>performance</i> riferito ad uno o più controlli antifrode (es. diminuzione delle differenze inventariali)
RED FLAG	indicatori rilevanti di potenziali frodi o abusi, che costituiscono spunti per l'avvio di una verifica
WHISTLEBLOWING	Sistema di segnalazioni mediante il quale il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un illecito, una irregolarità, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa integrità e reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione, decide di effettuare la segnalazione
Per le definizioni che seguono si veda anche la “relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” ai sensi dell'art.123-bis TUF disponibile per la consultazione sul sito istituzionale Esprinet – area investor relations	
CCR	Comitato Controllo e Rischi
CdA	Consiglio di Amministrazione
AD	Amministratore Delegato
AI	Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno
RIA	Responsabile Internal Audit
CdS	Collegio Sindacale
CRO	Risk Manager
SCIGR	Acronimo di Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. Esso è definito come l'insieme di regole, comportamenti, politiche, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi gestionali contribuendo ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 6 DI 19

4. AZIONI COSTITUENTI UNA FRODE

Per condotte fraudolente e comportamenti contrari al Codice Etico devono intendersi tutte quelle azioni intenzionali poste in essere in aggiramento di norme aziendali o abusando della fiducia accordata, finalizzate all’ottenimento di un ingiusto vantaggio. La frode è definita come la falsa rappresentazione di un fatto materiale (o dell’uso distorto della fiducia accordata) per procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio al soggetto agente o ad un terzo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano una frode aziendale le seguenti attività illecite:

- furto di beni di proprietà del Gruppo Esprinet;
- falsificazione o alterazione di documenti;
- falsificazione o manipolazione dei conti ed omissione intenzionale di registrazioni, eventi o dati;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti al Gruppo Esprinet;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale come contropartita di un atto di ufficio (es. snellimento di pratiche doganali) o dell’omissione di un atto di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (es. rimborsi “gonfiati” o per false trasferte);
- falsificazione delle presenze a lavoro;
- rivelazione di informazioni confidenziali e di proprietà del Gruppo Esprinet a parti esterne (es. *competitor*);
- utilizzo delle risorse e dei beni dell’organizzazione per uso personale, senza autorizzazione.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 7 DI 19

5. RIFERIMENTI

LEGGI E REGOLAMENTI	D.lgs. n. 231/01
	D.Lgs. n. 196/2003
	D.Lgs. n. 151/2015
	CCNL Commercio
	Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
	Codice penale spagnolo (Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre)
	Codice penale portoghese (Decreto-Lei n.º 48/95)
	Ley Orgánica 3/2018, del 5 dicembre, relativo alla Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
	GDPR (Regolamento 2016/679 del 17 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trasferimento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
	Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, che approva il testo rivisto della Ley del Estatuto de los Trabajadores.
	Codice etico
	PROCEDURE E DOCUMENTI INTERNI
Modello “231” adottato dal Gruppo Esprinet Italia / Modelo de organización, gestión y control de riesgos penales adoptado para España y Portugal	
Disciplinare Interno Utilizzo Strumenti Informatici	
Procedura Omaggi Merce	
Procedura per la gestione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate	
Gestione Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni	
Gestione delle Visite Ispettive	
Procedura di Gestione Sistemi di Rilevazione Immagine Gruppo Esprinet	
Procedura nota spese	
Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi	
Procedura in tema di acquisizione e gestione Gare	
Mansionario Incarichi Privacy Gruppo Esprinet	
Regolamento Interno di <i>Internal Dealing</i>	
Regolamento Interno Informazioni Privilegiate	

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 8 DI 19

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.1. AMMINISTRATORI DELEGATI

Gli Amministratori Delegati (o le funzioni corrispondenti nelle diverse società del gruppo) conferiscono ampio *commitment* alle funzioni operative delegate alla gestione del sistema di prevenzione frodi e alla verifica di segnalazioni di casi sospetti e prendono atto delle attività svolte, delle misure implementate e dei casi accertati nelle relazioni semestrali redatte dal RIA.

Inoltre:

- vengono tempestivamente informati dall’Organismo di Vigilanza nei casi di maggior gravità che coinvolgano alti dirigenti, membri dell’Organo di Controllo o gli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza o che comunque possano determinare impatti gravi o riguardare la corretta gestione dell’azienda;
- assumono provvedimenti nei casi di cui al punto precedente.

6.2. CHIEF RISK OFFICER

Il CRO definisce le linee guida della presente *policy*, individuando i rischi di frode in fase di *fraud risk assessment*, con gli altri rischi operativi, di *compliance* e connessi al *financial report*, e presenta la stessa ed eventuali aggiornamenti o modifiche al Comitato Controllo e Rischi.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione degli impatti fiscali di fatti di frode.

Inoltre, verifica la coerenza dei criteri specifici di valutazione dei rischi di frode rispetto alle più generali metodologie di analisi del rischio ed alla propensione al rischio dell’azienda (RAF – *Risk Appetite Framework*).

6.3. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il CCR esamina la policy presentata dal CRO e propone eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Prende inoltre atto delle attività SVOLTE, DELLE MISURE IMPLEMENTATE E DEI CASI accertati nel corso delle riunioni del comitato a cui è chiamato a partecipare il RIA.

Relativamente ai casi di segnalazioni di fatti rilevanti in materia di *Whistleblowing*, il CCR viene tempestivamente informato dall’Organismo di Vigilanza nelle ipotesi di maggior gravità che coinvolgano alti dirigenti, membri dell’Organo di Controllo o gli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza o che comunque possano determinare impatti gravi o riguardare la corretta gestione dell’azienda.

6.4. INTERNAL AUDIT

L’*Internal Audit*:

- esegue gli approfondimenti su segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- se durante lo svolgimento delle attività di audit viene a conoscenza di presunte frodi o violazioni al Codice Etico, provvede alla loro valutazione preliminare ed alla loro comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 9 DI 19

- Integra la propria relazione periodica al Consiglio di Amministrazione con l'andamento del sistema di prevenzione frodi e con le eventuali misure intraprese.

6.5. RISORSE UMANE

Il Responsabile delle Risorse Umane:

- procede senza indugio alla elaborazione della contestazione disciplinare ed alla istruzione del relativo procedimento in caso di ricezione da parte dell'Organismo di Vigilanza, e degli Amministratori Delegati di evidenze circa fatti rilevanti disciplinarmente a carico di un dipendente. Nel caso di fatti penalmente rilevanti ai quali sia seguita la presentazione di una denuncia o una querela, e non si configurino autonome violazioni disciplinari, procede alla contestazione immediata, valutando caso per caso se sospendere o meno il procedimento disciplinare sino a definizione di quello penale.

6.6. UFFICIO LEGALE

Il Legale interno:

- esprime valutazioni circa la configurabilità penale di quanto emerso in fase di esame ed approfondimento di segnalazioni di presunte frodi o violazioni al Modello Organizzativo o al Codice Etico, verificando, avvalendosi di legali esterni, se trattasi di reato perseguibile d'ufficio o a querela di parte. In quest'ultima ipotesi, sottopone alla firma dell'Amministratore Delegato eventuali formali querele e provvede al loro deposito presso organi di Polizia Giudiziaria o presso competenti Uffici Giudiziari a mezzo di legali esterni.

6.7. RESPONSABILI DI FUNZIONE

I Responsabili di Funzione rappresentano il controllo di primo livello e devono costantemente ricordare che con il loro esempio possono contribuire efficacemente alla diffusione di comportamenti virtuosi e rispettosi dei valori e delle regole aziendali, in relazione ai quali non mancheranno di sensibilizzare i propri collaboratori ad ogni favorevole occasione.

Essi sono tenuti:

- a comunicare all'OdV qualunque sospetta violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico, alle regole e procedure aziendali o comportamenti che possano configurare frodi e illeciti, intervenendo tempestivamente per impedire il protrarsi di condotte dannose per l'azienda;
- a mantenere riservata l'identità del collaboratore che dovesse segnalare loro alcuno dei fatti di cui al punto precedente;
- ad evitare comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di coloro che dovessero segnalare fatti di cui ai punti precedenti;
- a comunicare tempestivamente situazioni di conflitto di interesse personali o di propri collaboratori, ivi comprese quelle riguardanti i propri familiari, astenendosi dall'assumere decisioni o dall'intervenire in ogni caso in processi decisionali che possano integrare tali situazioni;

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **10** DI **19**

- a non utilizzare informazioni aziendali per fini privati;
- ad assumere comportamenti equi ed imparziali;
- a ripartire equamente il carico di lavoro tra i propri collaboratori, sulla base delle capacità, delle attitudini, della professionalità e nel rispetto delle mansioni;
- ad esprimere valutazioni imparziali sul personale;
- a diffondere la coscienza di buone prassi e buoni esempi, rafforzando il senso di fiducia e di appartenenza nei confronti dell'azienda.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio di frode e di comportamenti contrari al Codice Etico è di natura trasversale, in quanto può avere impatti oltre che su perdite patrimoniali anche sull'immagine aziendale e sulla fisiologica conduzione delle operazioni.

Per un'efficace valutazione del rischio, pertanto, si dovrà tener conto:

- del danno diretto (valore materiale del bene aziendale colpito e/o sanzione in caso di implicazione legale dell'azienda), del danno indiretto (costo delle misure necessarie per il ripristino della normale operatività – *business as usual*) e del danno consequenziale (danno di immagine o reputazionale con potenziali ricadute su perdita di quote di mercato);
- dell'analisi di casi verificatisi in altre realtà aziendali (*fraud business case*) e di cui si sia presa conoscenza attraverso i *media*.

I Responsabili di Funzione dovranno contribuire ad un'efficace analisi e valutazione del rischio attraverso un comportamento di aperta e leale collaborazione nei confronti del *Chief Risk Officer* e del RIA, mettendo a disposizione i dati e le informazioni necessari e la loro più approfondita conoscenza dei processi aziendali.

8. CANALI DI SEGNALAZIONE E TUTELA DEI SEGNALANTI

La rilevazione di casi di potenziali frodi può avvalersi del leale contributo di tutti i dipendenti e destinatari della presente *policy*.

Tutti sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque caso di sospetta frode o violazione al Codice Etico e del Modello Organizzativo di cui dovessero venire a conoscenza, secondo le disposizioni che seguono.

8.1. WHISTLEBLOWING

Per *whistleblowing* si intende la possibilità di segnalare casi di eventuali illeciti, irregolarità, di sospette frodi e/o violazioni al Codice Etico e al Modello Organizzativo, di cui i Destinatari del Codice Etico e del Modello Organizzativo siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, con la garanzia di un'assoluta tutela dell'identità del segnalante finalizzata ad evitare qualunque forma di discriminazione nei confronti del medesimo.

In ogni caso, è dovere precipuo del destinatario della segnalazione (Organismo di Vigilanza 231, o in alternativa RIA e CRO, nel caso di segnalazione *Whistleblowing*) di adottare ogni misura volta ad assicurare

Il presente documento, classificato "Per uso interno" è disponibile a tutto il personale autorizzato in forma elettronica controllata NON MODIFICABILE sul sistema informativo aziendale. Le disposizioni contenute devono essere applicate da tutto il personale interessato, che, per comodità ne può stampare una copia per uso personale, tenendo presente che nel tempo la copia cartacea del documento, non essendo gestita in modo controllato, potrebbe non rispecchiare la realtà aziendale. Copie del documento, o di parte dello stesso, non devono essere fornite a persone esterne ad Esprinet S.p.A. senza la preventiva autorizzazione del Responsabile per la sua emissione.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 11 DI 19

la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tal fine, l'azienda pone a disposizione i seguenti canali di ricezione della segnalazione:

- tramite lettera all'ORGANISMO DI VIGILANZA a seconda del paese della Società a cui viene inviato il reclamo:
 - o Italia:
 - Esprinet S.p.A. c/o Energy Park 20-20871 Vimercate (MB)
 - [Dacom S.p.A. c/o Via Pregnana 32-20010 Cornaredo \(MI\)](#)
 - o España o Portugal: Esprinet Ibérica. Calle Osca 2 -Campus 3-84 - Pol. PLAZA (Plataforma Logística de Zaragoza), 50197, Zaragoza, España

- piattaforma di *Whistleblowing* accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo **<https://esprinet.eticainsieme.it>**. Quest'ultimo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il segnalante.

8.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve essere circostanziata e completa al fine di consentire l'accertamento del fatto segnalato e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo attuale o trascorso all'interno dell'azienda.
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;

l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione prevede altresì la necessità da parte del segnalante di dichiarare l'impegno a riferire di quanto a sua conoscenza secondo verità.

8.3. PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE

La piattaforma di segnalazione adottata, residente sul *server* di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata, l'utilizzo della crittografia e un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie elencate al paragrafo 8.2.

Il segnalante dovrà compilare una serie di domande, aperte e chiuse, che permetteranno al destinatario della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa in prima battuta anche senza creare un contatto diretto con il segnalante stesso.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **12** DI **19**

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma fornirà al segnalante un codice che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- avere un contatto diretto con i destinatari della segnalazione avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.

8.4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricevuta la segnalazione, il destinatario della stessa – dopo aver dato evidenza al segnalante della presa in carico - provvederà ad analizzarla entro il termine di 15 giorni, con la possibilità di coinvolgere le altre figure e funzioni individuate nei paragrafi precedenti sulla base di una preliminare valutazione della gravità dell’oggetto della segnalazione e dei possibili soggetti e funzioni coinvolti nei fatti segnalati.

Attraverso l’utilizzo della piattaforma, è prevista la possibilità di scambi di richieste tra il segnalante e il destinatario della segnalazione al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione.

Saranno effettuate le opportune verifiche, comprensive dell’eventuale audizione del segnalante qualora ne presti il consenso, e nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata verranno informate le funzioni aziendali competenti affinché siano intraprese le opportune azioni disciplinari interessando altresì gli organi gestionali e di controllo della Società.

Entro il termine di 60 giorni i destinatari della segnalazione dovranno concludere l’istruttoria e informare dell’esito il soggetto segnalante.

In ogni momento successivo alla ricezione della segnalazione, i destinatari potranno archiviare la stessa qualora la ritengano non rilevante ai sensi della presente procedura.

All’esito dell’istruttoria, i destinatari stileranno una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della segnalazione per irrilevanza;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di un illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dalla presente procedura - nei confronti dei segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

8.5. ARCHIVIAZIONE

La Piattaforma utilizzata dalla Società permette l’archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Eventuale altra documentazione prodotta dai destinatari delle segnalazioni verrà archiviata e conservata nel

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 13 DI 19

rispetto della riservatezza.

8.6. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DERIVATI DALLA GESTIONE DEI RECLAMI

In accordo con la normativa vigente sulla protezione dei dati, informiamo gli interessati che i loro dati personali saranno trattati dalla società del Gruppo Esprinet che riceve il reclamo al solo scopo di elaborare tale reclamo. I dati personali e le altre informazioni fornite nel reclamo possono essere portati all'attenzione delle figure e degli uffici identificati nei paragrafi precedenti per la corretta investigazione e trattamento del reclamo.

La base giuridica per il trattamento dei suoi dati è il legittimo interesse del Titolare del trattamento, che in conformità con il proprio Sistema di Conformità Penale, gestisce i reclami presentati dagli interessati in caso di violazione della presente Politica, del Codice Etico o di altri regolamenti interni.

Qualità dei dati

I fatti o i comportamenti contenuti in una denuncia devono avere un'implicazione reale nella relazione contrattuale tra il denunciante e il Gruppo Esprinet.

I denuncianti devono garantire che i dati personali contenuti nel reclamo siano veri, esatti e aggiornati.

Quindi, i dati personali forniti nell'ambito del reclamo saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e per le finalità legittime relative alle indagini derivanti dal reclamo, non possono essere utilizzati per fini incompatibili con tale scopo, devono essere adeguati e non eccessivi per tali obiettivi.

Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento dei dati o revoca del consenso

Ciascuna delle società che compone il Gruppo Esprinet sarà considerata Titolare del trattamento dei reclami presentati secondo la procedura regolata nella presente Politica quando i reclami riguardino il suo personale. Gli interessati possono esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati o revocare il loro consenso in qualsiasi momento, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalla legislazione in vigore in qualsiasi momento. Per esercitare tali diritti, gli interessati possono inviare una e-mail a privacy@esprinet.com (Dacom Spa: privacy@dacomaidc.com; Vinzeo Technologies: privacy@vinzeo.com; V-Valley e V-Valley Advanced Solutions España: privacy@v-valley.com), indicando il diritto specifico che vogliono esercitare.

In caso di esercizio del diritto di accesso, l'interessato deve sapere che l'esercizio del diritto di accesso sarà limitato ai propri dati personali, non sono inclusi nell'esercizio di tale diritto i dati del denunciante.

Comunicazione e trasferimento dati

Inoltre, i dati relativi alle denunce possono essere comunicati alle altre società del Gruppo, i cui nomi e indirizzi compaiono sul sito web www.esprinet.com quando l'organismo interno responsabile della denuncia ritiene che

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **14** DI **19**

il loro intervento sia necessario per l'indagine e il chiarimento dei fatti. In tali circostanze, le società del Gruppo alle quali vengono comunicati i dati agiranno in qualità di Titolare. La società che comunica loro tali dati garantirà che siano obbligati a rispettare scrupolosamente gli obblighi di protezione dei dati applicabili, in conformità con gli standard sulla privacy in vigore.

Inoltre, i dati ricevuti attraverso il sistema interno di reclami descritto nella presente Politica possono essere comunicati ad altre entità che forniscono servizi di consulenza necessari per la corretta gestione dei reclami, questi agiranno come responsabili del trattamento.

Conservazione dei documenti e periodo di conservazione

I dati trattati nell'ambito delle indagini saranno cancellati non appena le indagini saranno concluse, a meno che le misure adottate non sfocino in un procedimento disciplinare, amministrativo o giudiziario, nel qual caso saranno cancellati alla data della loro conclusione, a condizione che non vi sia un ricorso contro la decisione disciplinare o giudiziaria o una volta trascorso il periodo stabilito dalla legge.

I dati personali relativi ai reclami che non danno luogo a un'indagine devono essere cancellati immediatamente o al più tardi entro 15 giorni.

La cancellazione consisterà nel blocco dei dati, ossia identificazione e riserva degli stessi al fine di impedirne il trattamento tranne che per metterli a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, Giudici e Tribunali per l'analisi di eventuali responsabilità derivanti dal trattamento e solo durante il periodo di prescrizione di tali responsabilità. Una volta trascorso questo periodo, i dati saranno cancellati.

Saranno adottate misure per garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza delle informazioni, con la possibilità di stabilire misure di sicurezza rafforzate e prendere precauzioni estreme per garantire il rispetto del dovere di riservatezza, tenendo conto della natura dei dati raccolti. Allo stesso modo, una politica rigorosa di controllo dell'accesso limitato sarà attuata per il personale autorizzato ad accedere alla cassetta postale dei reclami.

9. ALTRI SISTEMI DI RILEVAZIONE

9.1. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre ad ordinari flussi informativi, è tenuto a ricevere segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello Organizzativo che possano costituire un rischio “231” diretto o indiretto.

Tali informative si rendono necessarie per consentire all'Organismo interventi tempestivi finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice penale spagnolo (Ley Orgánica 10/1995, de 23 di novembre) e dal codice penale portoghese (Decreto-Lei n.º 48/95) e per vigilare sul rispetto delle regole che sono parte integrante del Modello stesso.

9.2. ORDINARIA ATTIVITÀ DI AUDIT

L'*Internal Audit*, nel corso di ordinarie verifiche previste dal Piano di *Audit*, potrebbe rilevare segnali sintomatici di comportamenti fraudolenti o di gravi violazioni al Codice Etico (cd. *red flag*).

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **15 DI 19**

Anche in questi casi, effettuata una preliminare valutazione, procede secondo quanto stabilito nel capitolo 13.

9.3. RECLAMI DI CLIENTI

I reclami dei clienti, oltre che richiedere un tempestivo intervento per ragioni di *customer satisfaction*, possono sottendere aspetti fraudolenti o comportamenti comunque contrari al Codice Etico.

Per tale ragione, chiunque dovesse ricevere tali reclami dovrà valutarli con attenzione e informare, soltanto nei casi di maggiore gravità, l'Organismo di Vigilanza.

10. TUTELA DEL SEGNALANTE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni o dell'art. 2043 c.c. o della normativa corrispondente nei diversi Stati delle Società del Gruppo Esprinet, l'identità del segnalante viene protetta in ogni fase successiva alla segnalazione stessa. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione dell'obbligo di riservatezza rappresenta una grave violazione disciplinare.

Parimenti, rappresenta una grave violazione disciplinare qualunque forma di ritorsione o discriminazione attuata nei confronti del segnalante, che è tenuto a denunciare tali comportamenti al suo diretto superiore gerarchico o direttamente l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che segnala i fatti rientranti nella materia del *Whistleblowing* è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. o della normativa corrispondente nei diversi Stati delle Società del Gruppo Esprinet.

Infine, è onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, dimostrare che tali misure non sono in alcun modo conseguenza della segnalazione stessa.

Nel corso del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata alla funzione Risorse Umane e all'incolpato esclusivamente nei seguenti casi:

- quando vi sia stato il consenso espresso del segnalante;
 - quando la contestazione disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.
- In ogni caso, l'attività di verifica dovrà tendere ad acquisire autonome evidenze che non richiedano il ricorso a tale ultima necessità.

10.1. SEGNALAZIONI NON AMMESSE

Le segnalazioni devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di partecipazione al controllo.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **16** DI **19**

È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi e politici.

11. CONTROLLI AMMESSI E CONTROLLI VIETATI

11.1. CONTROLLI INDIRETTI SUGLI STRUMENTI DI LAVORO E

VIDEOSORVEGLIANZA

In relazione al contenuto del Decreto attuativo del *Jobs Act* (D.Lgs. n. 151/2015 o della normativa corrispondente nei diversi Stati delle Società del Gruppo Esprinet), qualunque controllo indiretto sull'attività dei lavoratori operato mediante gli strumenti di lavoro (email, badge, pc, telefoni cellulari etc...), reso necessario per motivi organizzativi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela del patrimonio aziendale, potrà essere anche utilizzato per finalità di accertamento di presunti comportamenti fraudolenti o contrari al Codice Etico (es. utilizzo non autorizzato di credenziali di accesso altrui).

In ogni caso, dovranno essere rispettati i principi *privacy* di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Sono sempre vietati controlli che assumano carattere vessatorio.

Tali strumenti, in nessun caso, potranno essere utilizzati come forma di monitoraggio continuo dell'attività lavorativa dei dipendenti, anche quando tale monitoraggio dovesse essere finalizzato alla rilevazione di eventuali illeciti. Solo a seguito di una segnalazione o di altri fondati elementi, potranno essere estratti dati utilizzabili quali evidenze di condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti.

11.2. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO VIETATE

È severamente vietato:

- installare sistemi di videosorveglianza che includano anche registrazioni audio;
- installare sistemi di videosorveglianza in luoghi deputati ad attività ricreative (es. mensa, *toilette* etc...);
- attivare sistemi che consentano da remoto l'ascolto delle telefonate o di altre forme di comunicazione;
- attivare il sistema di viva-voce, nel corso di una conversazione telefonica, consentendone l'ascolto a terzi presenti, senza autorizzazione dell'interlocutore;
- qualunque ulteriore forma di controllo occulto, remoto e non autorizzato.

11.3. CONTROLLI DIRETTI

Per controllo diretto si intende qualunque intervento da parte del diretto superiore o delle funzioni di controllo nei confronti del lavoratore. Esso non solo è ammesso, ma è doveroso.

Tale forma di controllo rappresenta l'espressione del dovere-potere direttivo di coloro che hanno una responsabilità del conseguimento degli obiettivi aziendali e di far, a tal fine, rispettare le regole.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**

PAG. 17 DI 19

Il controllo diretto deve mirare alla diffusione di comportamenti virtuosi e rispettosi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Nel caso di sospetto comportamento fraudolento o contrario al Codice Etico, è consentito, al diretto responsabile e al personale della funzione di *Internal Audit*:

- il controllo della postazione di lavoro;
- il controllo diretto sul contenuto del pc aziendale dato in dotazione al singolo dipendente.

Tali controlli dovranno sempre avvenire esclusivamente in presenza del diretto interessato e, solo in casi eccezionali, urgenti e di rilevante gravità, è ammesso il controllo anche in sua assenza, ma alla presenza di un collega da questi indicato o di un rappresentante sindacale.

12. POLITICHE DI SICUREZZA INFORMATICA

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla *LIG01001 Politica aziendale relativa all'utilizzo degli strumenti informatici e sicurezza delle informazioni*.

Vale quanto stabilito dal par.11 della presente *policy* in tema di utilizzabilità degli esiti dei monitoraggi necessitati da ragioni di verifica di eventuali comportamenti illeciti.

Si richiama altresì quanto già previsto dalla Politica menzionata.

13. MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI DOCUMENTAZIONE DELLE INTERVISTE

Nel corso di una verifica condotta dalla funzione di *Internal Audit* e/o dall'O.d.V. con riguardo alle segnalazioni in materia di *Whistleblowing*, finalizzata ad accertare presunte condotte fraudolente o in violazione al Codice Etico, potranno essere espletate delle attività di intervista di dipendenti e collaboratori in grado di riferire circostanze utili.

Chiunque, convocato per un'audizione dal RIA o dall'Organismo di Vigilanza, è obbligato:

- a presentarsi;
- a collaborare lealmente e con la massima trasparenza, riferendo qualunque circostanza a lui nota in relazione ai fatti e alle domande che gli verranno poste;
- a fornire qualunque documentazione integrativa gli venga chiesta, a supporto delle informazioni fornite;
- a sottoscrivere la relazione di intervista che sarà redatta.

La funzione di *Internal Audit* e l'Organismo di Vigilanza avranno cura di:

- evitare di assumere atteggiamenti vessatori o inquisitori nei confronti del dipendente/collaboratore intervistato, anche quando dovesse trattarsi del presunto autore della violazione;
- non consentire di assistere alla audizione a qualunque soggetto diverso dall'intervistato;
- non rilasciare copia della relazione di intervista;

L'intervista non costituisce in alcun modo contestazione disciplinare, anche quando dovesse riguardare il presunto autore della violazione oggetto dell'accertamento.

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **18** DI **19**

14. MODALITÀ E CRITERI PER LA TRACCIABILITÀ, L'ARCHIVIAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Le attività di verifica rispondono ai principi generali del SCIGR ed agli *standard* professionali degli *auditor*, anche in tema di tracciabilità, archiviazione e rendicontazione delle attività di verifica.

Tuttavia, stante la particolare natura, anche ai fini *privacy*, dei dati raccolti nel corso di un'attività di verifica, tale documentazione dovrà essere sottoposta a rafforzate misure di sicurezza.

È a tutti vietata la cancellazione o la distruzione di email, di file o documenti da conservare in esecuzione di un obbligo di legge, per motivi fiscali e per espresse disposizioni di policy aziendali. Inoltre, va tracciato e conservato qualsiasi documento elettronico (*email, file* etc...) riconducibile ad operazioni in deroga rispetto alle policy aziendali.

15. GESTIONE DEI RAPPORTI EVENTUALI CON POLIZIA E AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nel caso in cui si rendesse necessario, per fatti di rilevante gravità, richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, l'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Responsabile Sicurezza che provvederà secondo competenze territoriali e funzionali. Eventuali denunce/querele sono elaborate e depositate a cura dell'Ufficio Legale.

Chiunque dovesse essere convocato dalla Polizia Giudiziaria o dall'Autorità Giudiziaria o dal Giudice Penale, in veste di persona informata sui fatti o di testimone per vicende connesse all'attività aziendale o ad accertate frodi o illeciti di cui sia stata presentata querela/denuncia da parte dell'azienda, è tenuto ad informarne l'Organismo di Vigilanza che potrà autorizzare la visione di atti interni o di dichiarazioni precedentemente rese in sede di intervista, quale aiuto alla memoria e per consentire una collaborazione fattiva e trasparente con gli organi di Polizia e Autorità Giudiziaria.

Al di fuori di questi casi, la persona convocata dovrà mantenere l'assoluto riserbo su dettagli e motivi della convocazione ricevuta.

16. SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio applicato in azienda e prescritto dal CCNL Commercio prevede l'erogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

La scelta della sanzione da erogare va commisurata, secondo il principio di gradualità, a valle della verifica della gravità dell'infrazione commessa, tenendo presente, in particolare:

- le evidenze raccolte nel procedimento disciplinare;

POLICY PER LA PREVENZIONE DI FRODI E VIOLAZIONI AL CODICE ETICO
E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI “WHISTLEBLOWING”

Revisione: **04 del 08/06/2022**PAG. **19** DI **19**

- la natura volontaria o colposa dell'infrazione commessa;
- la recidività del comportamento illecito;
- il danno, anche potenziale, arrecato all'azienda, intesa sia come struttura fisica, sia popolazione di dipendenti/collaboratori.

In relazione alla presente *policy*, pur non costituendo un elenco tassativo, sono sempre fonte di responsabilità disciplinare le seguenti infrazioni:

- violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- esecuzione di forme di ritorsione o discriminazione attuate nei confronti del segnalante;
- effettuazione di segnalazioni false e ingiuriose;
- distruzione/cancellazione di *email*, *file* o documenti inerenti l'attività lavorativa, senza la necessaria autorizzazione;
- rifiuto di presentarsi per l'audizione a seguito della convocazione da parte della funzione *Internal Audit* o dell'Organismo di Vigilanza;
- rifiuto di collaborare con le funzioni di cui al punto precedente, non rispondendo alle domande poste o fornendo informazioni non veritiere.

Infine, ogni altra violazione delle regole procedurali declinate nella presente *policy* costituisce illecito disciplinare.

17. ARCHIVIAZIONE

La copia in originale cartacea della presente *policy* è archiviata presso l'ufficio Internal Audit, come evidenza delle firme di redazione, controllo ed approvazione.

Una copia è archiviata all'interno del sistema documentale aziendale.